

(N. 1565)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TIRABASSI e MONETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1961

Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, pur nella sua brevità e semplicità, ha forse bisogno, per essere facilmente illustrato e inteso, di un breve richiamo dei precedenti legislativi in materia.

I profughi dei territori di confine e della Africa Italiana sono stati equiparati ai reduci a tutti gli effetti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e perciò poterono partecipare ai concorsi riservati a combattenti, reduci e categorie assimilate indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni, cioè concorsi per posti accantonati, come specificò il Ministero della pubblica istruzione con circolare numero 11713/58 del 28 agosto 1948.

Poichè l'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dispone la retrodatazione della nomina in ruolo per i vincitori dei concorsi banditi con la citata legge 373 del 1947, alcuni Provveditorati agli studi retrodatarono anche la nomina degli insegnanti profughi vincitori dei concorsi suddetti.

Un anno dopo, il Ministero dichiarò che tale beneficio doveva essere revocato perchè « la categoria dei profughi non è contemplata nell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958 numero 165 » (circolare n. 4191-33 del 15 maggio 1959), non tenendo conto, invece, che il citato articolo 7 fa soltanto riferimento a tre leggi fondamentali: regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 (accantonamento del 50 per cento dei posti per combattenti), decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141 (estensione dello stesso beneficio a reduci e categorie assimilate), decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (bando di concorso).

Nella 17ª seduta della 6ª Commissione del Senato, durante la discussione per l'approvazione della proposta di legge Badaloni, che tendeva a creare nuove norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, il rappresentante del Governo dichiarò di accettare un ordine del giorno, con il quale, dopo aver premesso che era stato giustamente già riconosciuto e concesso da diversi Provveditori il diritto alla retrodatazione della nomina in ruolo per insegnanti profughi di confine e del-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Africa Italiana, vincitori del concorso riservato svoltosi nel 1948, il Senato invitava il Governo a riesaminare la questione per accertare se vi fossero sufficienti elementi di diritto per l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 agli insegnanti profughi di cui sopra.

Nonostante il chiaro orientamento della Commissione senatoriale e le rassicuranti di-

chiarazioni del rappresentante del Governo, il Ministero della pubblica istruzione non ha ancora adottato alcun provvedimento.

Non resta, perciò, che provocare un'ulteriore norma interpretativa dell'ormai famoso articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Si propone, pertanto, agli onorevoli colleghi l'approvazione del seguente articolo di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

« Il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo, riconosciuto con la legge 13 marzo 1958, n. 165 e con la successiva 16 luglio 1960, n. 727, a favore dei combattenti, reduci e categorie assimilate, vincitori dei concorsi riservati e generali indetti ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni, è esteso anche agli insegnanti profughi dei territori di confine e dell'Africa Italiana, vincitori dei concorsi stessi, già equiparati ai reduci con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ».